



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

## ORDINANZA DEL SINDACO

### Ordinanza

#### SERVIZIO ECOLOGIA

Numero 39

Reg. Generale 122 del 13-10-2020

**OGGETTO: GESTIONE CONTROLLATA DELLE COMBUSTIONI SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E GENERATORI A BIOMASSA LEGNOSA.**

#### IL SINDACO

Visto il “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA” approvato con Delibera di C.C. N° 37 del 06/07/2016, all’art. 23 – “Accensioni di fuochi”, dove si rende noto che la combustione deve avvenire nei periodi che saranno stabiliti dal sindaco di anno in anno con apposita ordinanza; nel giorno di domenica sarà comunque sempre tassativamente vietato accendere fuochi

Visto ed applicato in particolare l’art. 23 comma 2 lettera a del vigente “Regolamento di Polizia Urbana”

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali;
- l’articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro

l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro

l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura e all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 38 R.G. 121 del 13/10/2019 avente ad oggetto "Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da adottare per il periodo dal 19 ottobre 2020 al 31 marzo 2021";

Tutto ciò premesso;

## **ORDINA**

che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 182 comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

La combustione del materiale vegetale agricolo dovrà avvenire nel rispetto del regolamento comunale sopra citato e potrà essere effettuata:

- o **dal 09 novembre al 12 dicembre 2020 e dal 29 marzo al 30 aprile 2021, ad esclusione della domenica, giorno in cui è sempre vietato accendere fuochi, e del giorno festivo 05 aprile 2021.**
- o **nei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Va inteso che entro le ore 17.00 i fuochi dovranno essere completamente spenti.**

In caso di allerta inquinamento aria livello **Arancione e Rosso**, come indicato nell'ordinanza sindacale n° 38 R.G. 121 del 13/10/2019 "**Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria**" in tutto il territorio comunale sino al **31 marzo 2021**:

1. **sarà sospesa**, per le giornate necessarie al rientro dei limiti previsti, l'autorizzazione della combustione rifiuti vegetali, oggetto della presente ordinanza,
2. **divieto** di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa -legna cippato pellet- (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva **inferiore alla classe 2 stelle in caso di allerta arancione e rossa.**

## **DISPONE**

- che le infrazioni alla presente ordinanza non specificamente previste dalle disposizioni generali **saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;**

- che la Polizia locale nonché gli altri Organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per l'osservanza della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale informatico sul sito web del Comune e che alla stessa venga data massima pubblicità;

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

alla Provincia di Verona – Settore Ecologia,  
alla Stazione dei Carabinieri di Negrar,  
al Comando Stazione Forestale di zona,  
alle Associazioni di categoria;

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

**IL SINDACO**  
F.to Grison Roberto

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza verrà affissa all'albo pretorio dal 15-10-2020 al 30-10-2020.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**F.to GELMINI RENZO**